

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2026, n. 18-2546

**Legge regionale n. 20/2018, articolo 13, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2026. Approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di Programma, di cui al DPGR n. 15 del 5 aprile 2023, sottoscritto con la Provincia di Vercelli, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'Unione Montana Valsesia, il Comune di Varallo, il Comune..**



Seduta N° 160

Adunanza 11 MAGGIO 2026

Il giorno 11 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

### **DGR 18-2546/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale n. 20/2018, articolo 13, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2026. Approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di Programma, di cui al DPGR n. 15 del 5 aprile 2023, sottoscritto con la Provincia di Vercelli, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'Unione Montana Valsesia, il Comune di Varallo, il Comune di Alagna Valsesia, il Comune di Scopello, il Comune di Macugnaga e il Comune di Stresa per il "Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e riqualificazione degli impianti del Mottarone".

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- l'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

- con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, successivamente modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli accordi di

programma.

Premesso, inoltre, che:

- nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma, di cui alla D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006, siglata con la Provincia di Vercelli il 5 giugno 2006 sono state assegnate risorse finanziarie da utilizzare per il completamento del programma di investimento infrastrutturale e impiantistico dell'area sciistica di Alagna Valsesia, mediante un accordo di programma, sottoscritto il 14 novembre 2006 (D.P.G.R. n. 102 del 22 dicembre 2006) e di durata fino al 31 dicembre 2009;
- in data 14 dicembre 2009 è stato sottoscritto, con la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia e Scopello e la CCIAA di Vercelli, l'accordo di programma per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia", che prevede, a carico della Regione Piemonte, un contributo complessivo di euro 6.300.000,00 (D.P.G.R. 20 del 25 febbraio 2010) in continuità con il precedente accordo sopra citato;
- con D.G.R. n. 16-4791 del 20 marzo 2017 è stato approvato l'aggiornamento dell'Accordo di programma sottoscritto il 14 dicembre 2009 (DPGR n. 22 del 18 aprile 2017), che ha consentito la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia - Gressoney, comprendente le stazioni di Monterosa 2000 e Alpe di Mera, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 77-8986 del 16 maggio 2019 è stata approvata la modifica dell'accordo di programma di cui al D.P.G.R. 22 del 18 aprile 2017, lo schema di accordo di programma con la Provincia di Vercelli, la C.M. Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Macugnaga e la CCIAA di Biella e Vercelli per il "Completamento del sistema sciistico del Monte Rosa", sottoscritto il 23 maggio 2019;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 55-5509 del 3 agosto 2022, è stato approvato, quale ulteriore modifica al suddetto accordo di programma di cui al D.P.G.R. n. 60 del 29 ottobre 2019, lo schema dell'accordo di programma per il "Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e riqualificazione degli impianti del Mottarone", sottoscritto in data 8 marzo 2023 ed approvato con D.P.G.R. n. 15 del 5 aprile 2023, con durata fino al 31 dicembre 2030;
- l'accordo di cui sopra prevede, quale proprio allegato, il Piano degli Interventi, che individua gli interventi già realizzati con le versioni dell'accordo precedenti al 2019 (dal n. 1 al n. 10), gli interventi prioritari (dal n. 11 al n. 14) finanziati dall'accordo del 2019 e realizzati, quelli prioritari finanziati dalla modifica del 2023 (dal n. 15 al n. 19) e gli interventi aggiuntivi/sostitutivi (dal n. 20 al n. 46), che potranno essere realizzati in sostituzione di quelli prioritari e/o con l'utilizzo di eventuali economie accertate nell'ambito della gestione degli interventi prioritari;
- l'articolo 1 della legge regionale n. 9/2008, come modificato dalle leggi regionali n. 24/2016 (articolo 26) e n. 20/2018 (articolo 26), stabilisce che, per completare il comprensorio sciistico del versante valesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 S.p.A., per un importo massimo di euro 19.000.000,00, avvalendosi, per tali finalità, di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio:

- per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano degli interventi dell'accordo 2023, la suddetta Società Monterosa 2000 S.p.A., è il soggetto attuatore degli "Interventi prioritari" e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, e Finpiemonte Partecipazioni

S.p.A. è il soggetto che rappresenta la Regione Piemonte nella Società Monterosa 2000 S.p.A.;

- il sopra richiamato accordo di programma, sottoscritto in data 8 marzo 2023, prevede, a fronte di un investimento totale di euro 24.401.944,23, un finanziamento regionale complessivo di euro 19.000.000,00, finalizzato al sostegno di 19 interventi indicati nello specifico piano, di cui n. 13 localizzati nel Comune di Alagna Valsesia; n. 3 localizzati nel Comune di Macugnaga; n. 2 localizzati nel Comune di Scopello e n. 1 localizzato nel Comune di Stresa;

- di questi 19 interventi, risultano completati i primi 18, mentre l'intervento n. 19, il cui costo complessivo è di euro 4.200.000,00, ubicato in Comune di Macugnaga e denominato "Interventi su Pecetto - Burki- Belvedere", risulta non ancora avviato;

- sulla base del citato articolo 26 della legge regionale n. 20/2018, devono essere ancora trasferite a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. risorse pari ad euro 4.200.000,00, corrispondenti al costo del citato intervento n. 19 non ancora avviato.

Preso atto che il Collegio di Vigilanza dell'accordo del 2023, come da verbale agli atti della citata Direzione regionale:

- nella seduta del 16 luglio 2025, ha convenuto sull'opportunità di avviare un procedimento di modifica dell'accordo medesimo al fine di inserire, nel piano degli interventi, il progetto di realizzazione della "nuova telecabina di arroccamento e ricircolo Scopello - Alpe di Mera", beneficiario di un contributo statale a valere sul bando impianti di risalita 2023 e per il quale risulta già approvato il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE) nonché acquisiti i titoli autorizzativi necessari per l'appalto e la realizzazione dell'opera;

- in data 17 dicembre 2025 ha convocato la prima conferenza per la modifica dell'accordo, all'esito della quale le parti avevano convenuto di inserire nel piano degli interventi il sopra citato progetto inerente alla nuova telecabina dell'Alpe di Mera, stralciando l'intervento n. 19 del Comune di Macugnaga "nuovo impianto di risalita Pecetto-Burki-Belvedere", in quanto non realizzabile nel breve periodo, sia per mancanza di risorse a titolo di cofinanziamento comunale, sia per la necessità di ridefinirne il progetto da assoggettare alla verifica di impatto ambientale.

Richiamato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 2/2026, a modifica del sopra citato articolo 1 della legge regionale n. 9/2008, il debito obbligazionario ivi previsto aumenta di euro 4,2 milioni.

Dato atto che la medesima Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio ha ravvisato che il suddetto aumento consente di finanziare gli interventi previsti dalla sopra riportata modifica all'accordo di programma del 2023, con la precisazione che le risorse finanziarie necessarie per la copertura di detta spesa trovano copertura sui Fondi Sviluppo e Coesione 2021/2027 di cui all'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (approvato con DGR 48-7761 del 20 novembre 2023), in particolare sulla linea di azione denominata "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI\_RI\_147), fondi iscritti sull'annualità 2026 nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.03 (Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Dato atto, inoltre, che il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BUR n. 51 del 18 dicembre 2025, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'accordo.

Preso atto che in data 17 febbraio 2026 si è riunita in seconda seduta la conferenza per la modifica dell'accordo, all'esito della quale gli enti sottoscrittori dell'accordo hanno convenuto di modificare il relativo piano degli interventi con:

- l'inserimento dei seguenti nuovi interventi, aventi quale soggetto attuatore Monterosa 2000 S.p.A.:
  - Intervento n. 20 - progetto integrativo funiviario del PFTE ai fini autorizzatori e progetto esecutivo nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera = euro 420.000,00 risorse regionali;
  - Intervento n. 21 - realizzazione nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera = euro 3.780.000,00 risorse regionali;

- la conferma dell'intervento inerente agli investimenti in Comune di Macugnaga, ridenominandolo "Interventi di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga" e individuando lo stesso Comune di Macugnaga quale soggetto attuatore delle opere, prendendo atto che dette somme, pari a euro 4,2 milioni, saranno finanziate e rendicontate a valere sui fondi FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (linea di azione denominata "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" cod. ID FSCRI\_RI\_147);

- la previsione di:

- ridurre a euro 99.379,56 le risorse destinate all'intervento n. 17;
- ridurre a euro 315.854,80 le risorse destinate all'intervento n. 18;
- introdurre un nuovo intervento n. 18 bis, denominato "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture sciistiche di Macugnaga", finalizzato a consentire lavori urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento degli impianti e connesse attrezzature finalizzate alla fruizione della stazione sciistica anche nel periodo estivo (con soggetto attuatore Monterosa 2000 SpA);
- assegnare al suddetto intervento 18 bis le risorse residue non utilizzate per l'intervento n. 18 per euro 184.145,20, nonché le risorse non utilizzate per l'intervento n. 17 per euro 200.620,44, per un totale di euro 384.765,64 complessivi.

Preso atto, infine, che in data 15 aprile 2026 si è riunita in terza seduta la conferenza per la modifica dell'accordo, all'esito della quale gli enti sottoscrittori dell'accordo hanno confermato di aver preso visione dello schema di accordo di programma modificato e dell'allegato piano degli interventi, confermandone i contenuti e impegnandosi a portare i due documenti all'approvazione dei competenti organi delle rispettive Amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento, per complessivi euro 8.784.765,64, trova copertura come di seguito specificato:

- per euro 4.584.765,64 (relativi agli interventi n. 18bis, 20 e 21 del Piano degli interventi), a valere sullo stanziamento di euro 10 milioni disposto dalla legge regionale n. 20/2018, già impegnato con le D.D. 713 del 20 dicembre 2018, D.D. 236 del 19 aprile 2019 e D.D. 193 del 27 luglio 2020 (capitolo 277350 del bilancio 2026/2028 ROR), di cui euro 4.200.000,00 (relativi agli interventi n. 20 e 21 del Piano degli interventi) da trasferirsi a FinPiemonte Partecipazioni SpA secondo le modalità previste all'articolo 9 dell'Accordo stesso, e euro 384.765,64 (relativi all'intervento n. 18bis del Piano degli interventi) che risultano già nelle disponibilità di FinPiemonte Partecipazioni SpA;
- per euro 4.200.000,00 (relativi all'intervento n. 19 del Piano degli interventi), a valere sullo stanziamento di euro 4,2 milioni disposto dalla legge regionale n. 2/2026, disponibili in entrata al capitolo 42350 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 ed in uscita al capitolo 216236 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 - di cui euro 1.260.000,00 sull'annualità 2026, euro 1.260.000,00 sull'annualità 2027 e euro 1.680.000,00 sull'annualità 2028 - somma finanziata, ai

sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178/2020, con la deliberazione CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024, a valere sull'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (approvato con DGR 48-7761 del 20 novembre 2023), in particolare sulla linea di azione denominata "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI\_RI\_147).

Viste:

- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo massimo pari ad euro 8.784.765,64, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di disporre, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/2018, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2026, al fine di consentire gli investimenti per la riqualificazione delle stazioni sciistiche di Macugnaga (VCO) e Alpe di Mera (VC), di modificare l'Accordo di Programma per il "Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e riqualificazione degli impianti del Mottarone", di cui al D.P.G.R. n. 15 del 5 aprile 2023 e sottoscritto in data 8 marzo 2023, approvando il relativo schema (Allegato A), comprensivo del Piano interventi (allegato 1), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che prevede, in particolare, i seguenti interventi prioritari da realizzare:

- n. 18bis "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture sciistiche di Macugnaga";
- n. 19 "Interventi di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga";
- n. 20 "Progetto integrativo funiviario del PFTE ai fini autorizzatori e progetto esecutivo nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera";
- n. 21 "Realizzazione nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera";

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo massimo pari ad euro 8.784.765,64, trovano copertura come in premessa dettagliato.

- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzandolo ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che l'accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale successivamente alla sua sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2546-2026-All\_1-Allegato\_A\_modifica\_AdP\_Monte\_Rosa\_2026.pdf



DGR-2546-2026-All\_2-Allegato\_1\_Piano\_interventi\_2026.pdf

2.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

***“Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e  
riqualificazione degli impianti del Mottarone”***

*Interventi funzionali allo sviluppo degli impianti a fune e delle infrastrutture ad essi connesse*

Accordo di Programma

tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'Unione Montana Valsesia, il Comune di Varallo, il  
Comune di Alagna Valsesia, il Comune di Scopello, il Comune di Macugnaga e il Comune di Stresa

***5° Modifica dell'Accordo di Programma siglato il 14.11.2006,  
aggiornato il 14.12.2009, il 27 marzo 2017, il 23 maggio 2019 e l'8 marzo 2023.***

## P R E M E S S O C H E

in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche dell'area sciistica di Alagna Valsesia e Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valesiano;

il cosiddetto "*Progetto Monterosa*", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell'anno 2000, di una telecabina denominata "Alagna-Pianalunga" oltre al rifacimento della seggiovia denominata "Pianalunga-Bocchetta delle Pisse"; negli anni 2003-2004 la realizzazione dell'impianto Funifor denominato "Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati" e della nuova pista da sci "Olen-Pianalunga" e che, l'insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;

il progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" mediante l'Accordo di Programma – 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;

nel comprensorio sciistico del Monterosa l'impianto di risalita denominato "Balma" ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a "Bocchetta delle Pisse" rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;

nell'aprile 2007 la funivia denominata "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren", funzionale alla fruizione dell'area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci "Freeride", altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica a livello internazionale l'offerta sciistica di Alagna, ha raggiunto la propria scadenza di revisione generale ed è stata completamente smantellata, quanto alle strutture di carpenteria metallica, come previsto, nell'autunno 2020;

nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta è stato oggetto di aggiornamento (note dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123) per consentire l'ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d'alta quota, sia sul versante valesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e del Vallone di Bors;

a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si è reso necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d'intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;

in funzione di tale aggiornamento, sono stati individuati gli interventi atti a consentire, sul versante valesiano, la piena fruibilità del comprensorio, sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;

per completare il programma di investimento infrastrutturale e impiantistico dell'area sciistica di Alagna Valsesia (comprensorio integrato di Alagna/Gressoney) e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità della medesima e le conseguenti ricadute socio economiche e di sviluppo

turistico sul territorio della Valsesia, la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma, siglata con la Provincia di Vercelli il 05-06-2006 (DGR n. 6-2881 del 22 maggio 2006), ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini, mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le parti interessate;

l'Accordo di programma – attuativo dell'Intesa istituzionale sopra citata - è stato sottoscritto il 14 novembre 2006 (DGR n. 97-4338 del 13-11-2006) ed approvato con D.P.G.R. n. 102 del 22-12-2006; detto accordo ha previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 a favore degli Enti facenti parte della società pubblica Alpe di Mera;

in relazione a quanto previsto dall'Accordo del 14-11-2006 e in attuazione della L.R. n. 9 del 27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30-12-2008, la Regione è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo massimo di € 7.500.000,00;

in relazione a quanto sopra, nell'anno 2008 è stata sottoscritta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. una prima quota di prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo pari ad € 1.200.000,00, utilizzando allo scopo le risorse regionali assegnate con D.D. n. 164 del 26-11-2008, finalizzato all'avvio dell'esecuzione di un primo lotto di lavori consistenti nella realizzazione dell'impianto di innevamento programmato Vallone Olen e opere connesse;

al netto della quota già sottoscritta nell'anno 2008 pari ad € 1.200.000,00, le risorse complessivamente necessarie per il raggiungimento dell'importo massimo di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, secondo quanto stabilito in sede di Accordo del 14-11-2006, risultavano pertanto pari ad € 6.300.000,00;

in data 14 dicembre 2009 per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia", è stato sottoscritto il relativo Accordo di programma che prevede, a carico della Regione, il sopra citato contributo di € 6.300.000,00 sulla spesa di € 9.800.000,00;

Alpe di Mera S.p.A era una società a capitale interamente pubblico cui la Provincia di Vercelli partecipa (quota del 32,43%) insieme con il Comune di Scopello (quota del 32,43%), la Comunità Montana Valsesia (quota del 16,21%), la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (quota del 16,21%) e i Comuni di Varallo, Pila, Scopa e Piode (con quote minoritarie) costituita nel 2003 con l'obiettivo del rilancio della stazione sciistica del Comprensorio di Mera, dismessa dai privati.

con Accordo di programma sottoscritto il 21 luglio 2004 la Regione Piemonte ha co-finanziato, con un contributo di € 6.417.600,00, gli interventi per l'ammodernamento della stazione e degli impianti di Alpe di Mera. Le relative opere sono state realizzate negli anni 2004 – 2007, ad opera della società pubblica sopra richiamata nell'ambito delle programmazioni degli enti soci. A tale realtà si riconosce non solo il carattere sociale ma anche e soprattutto il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione dell'offerta turistica della Valsesia in particolare di quella del turismo invernale;

Alpe di Mera, per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento e al fine di accrescere la propria posizione competitiva, aveva rappresentato la necessità di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato. In tale ottica l'Assemblea dei soci, nella seduta del 21 aprile 2016, aveva espresso la volontà di intraprendere un percorso finalizzato alla fusione di Alpe di Mera S.p.A. con la società Monterosa 2000 S.p.A. la quale aveva manifestato, come risulta dal verbale di Assemblea Ordinaria del 22 settembre 2016, il proprio interesse ad integrarsi salvaguardando la funzionalità degli impianti;

in data 17 dicembre 2014, è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli, un Accordo di programma per il “Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell’offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi”, del valore di € 300.000,00 posto a totale carico della Regione;

quest’ultimo intervento regionale, in collaborazione della Provincia di Vercelli e con il consenso dei restanti azionisti della società Alpe di Mera, ha posto quale presupposto utile, da un lato, il miglioramento della sicurezza del sistema sciistico e, dall’altro, favorire la nascita di un unico comprensorio sciistico delle montagne Vercellesi in grado di generare sviluppo e significative economie di scala;

la Regione, con legge n. 24 del 5 dicembre 2016 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad € 1.500.000,00;

in data 27 marzo 2017 è stato aggiornato il citato Accordo di programma sottoscritto il 14 dicembre 2009, per consentire la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia – Gressoney, comprendente le stazioni di Monterosa 2000 e Alpe di Mera, per un importo integrativo di € 1.500.000,00;

in data 20 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Fabio Auteri in Novara, Rep. n. 57.212, la società Alpe di Mera S.p.A. si è fusa per incorporazione nella società Monterosa 2000 S.p.A.;

nell’ambito del “*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*” in data 11 dicembre 2003 è stato sottoscritto l’Accordo di programma attuativo del “Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola”, comprendente, sempre nel comprensorio sciistico del Monte Rosa, iniziative di adeguamento di infrastrutture e impianti a fune di Macugnaga (D.P.G.R. n. 6 del 3 febbraio 2004);

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dalla L.R. n. 9 del 27 febbraio 2008 - così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30 dicembre 2008 e n. 24 del 5 dicembre 2016 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del complessivo comprensorio sciistico del Monte Rosa rappresentato dalle stazioni di Alagna, Alpe di Mera e Macugnaga;

al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio sopra descritto e rafforzare la competitività della realtà sciistica di Macugnaga, in data 23 maggio 2019 è stato aggiornato l’Accordo di Programma del 27 marzo 2017, prevedendo la sottoscrizione da parte del Comune di Macugnaga, proprietario degli impianti di risalita presso l’omonima stazione, di una quota del capitale della società Monterosa 2000 S.p.A., nonché il graduale trasferimento, a favore della medesima, della titolarità degli impianti pubblici Pecetto-Burki-Belvedere e Staffa-Bill-Moro;

la Regione, con legge n. 20 del 17 dicembre 2018, è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad € 10.000.000,00 per il completamento del sistema sciistico del “Monterosa”;

l’area valesiana e il territorio di Macugnaga necessitano ora di ulteriore sviluppo e di interventi a ulteriore completamento della rete impiantistica; la società Monterosa 2000 S.p.A. ha già predisposto un Piano di Sviluppo Territoriale indicante le necessità impiantistiche, le priorità realizzative e le presumibili ricadute economico e sociali che da esse discenderanno;

alcuni soggetti privati si sono già dichiarati interessati e disponibili ad investire ulteriormente sul territorio in ricettività alberghiera a supporto del Piano in progetto;

al fine del reperimento delle risorse ulteriormente necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nell'area valsesiana gli Enti pubblici territoriali si sono resi disponibili per le vie brevi a dotare la società Monterosa 2000 S.p.A. di nuovi capitali mediante progressivi apporti in aumenti di capitale e conseguenti sottoscrizioni di azioni;

analogamente la società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. si è resa disponibile, in più occasioni, ad aumentare la propria partecipazione nella società;

nel 2021 è avvenuta la tragedia della Funivia Stresa-Mottarone, a seguito della quale la Regione Piemonte ha inteso contribuire alla sua ricostruzione, finanziando un progetto di fattibilità e avvalendosi della collaborazione della società Monterosa 2000 S.p.A., della cui compagine societaria la Regione è parte e che opera nell'area geografica coinvolta;

in data 8 marzo 2023 l'Accordo di Programma è stato quindi aggiornato per la quarta volta, prevedendo, tra gli interventi prioritari, anche la "Realizzazione di impianto di innevamento programmato su piste Scopello-Mera e Pianaccia e intervento sala pompe Camparient" (intervento n. 16), per una spesa di 2.500.000,00 Euro e la "Redazione di uno studio di fattibilità del nuovo impianto Stresa-Mottarone", per una spesa di Euro 300.000;

in data 07 agosto 2025 la società Monterosa 2000 S.p.A. ha completato l'intervento n. 17 Realizzazione studio di fattibilità nuovo impianto Stresa-Mottarone (Comune di Stresa) con una spesa di euro 99.379,56; in data 14 aprile 2025 la società ha altresì completato l'intervento n. 18 "Realizzazione studio di fattibilità tecnico-economico Telecabina Pecetto - Burki- Belvedere" in Comune di Macugnaga, con una spesa di euro 315.854,80, ottenendo così un avanzo di risorse di euro 384.765,64;

in data 16 luglio 2025 il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'accordo ha convenuto sull'opportunità di avviare un procedimento di modifica dell'accordo medesimo al fine di inserire, nel piano degli interventi, il progetto di realizzazione della nuova telecabina di arroccamento e ricircolo Scopello - Alpe di Mera, beneficiario di un contributo statale a valere sul bando impianti di risalita 2023 e per il quale risulta già approvato il PFTE nonché acquisitivi i titoli autorizzativi necessari per l'appalto e la realizzazione dell'opera;

in data 17 dicembre 2025 è stata convocata la prima conferenza per la modifica dell'accordo, all'esito della quale le parti avevano convenuto di inserire nel piano degli interventi il sopra citato progetto inerente la nuova telecabina dell'Alpe di Mera, stralciando l'intervento n. 19 del Comune di Macugnaga concernente il nuovo impianto di risalita "Pecetto-Burki-Belvedere", in quanto non realizzabile nel breve periodo, sia per mancanza di risorse a titolo di cofinanziamento comunale, che per la necessità di ridefinirne il progetto da assoggettare alla verifica di impatto ambientale;

successivamente, è stata approvata la Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)", la quale, all'articolo 13 rubricato "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2008", aumenta di euro 4,2 milioni le somme disponibili per gli interventi da finanziare a valere sull'accordo di programma oggetto di modifica, con la precisazione che le risorse finanziarie necessarie per la copertura di detta spesa trovano copertura sui Fondi Sviluppo e Coesione 2021/2027 resi disponibili in forza dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (approvato con D.G.R. 48-7761 del 20 novembre 2023), in particolare sulla linea di azione denominata "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI\_RI\_147), fondi iscritti sull'annualità 2026 nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.03 (Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

in data 17 febbraio 2026, pertanto, si è riunita in seconda seduta la conferenza per la modifica dell'accordo in parola, all'esito della quale gli enti sottoscrittori dell'accordo hanno convenuto di modificare il piano degli interventi con l'inserimento degli interventi inerenti la realizzazione della nuova telecabina dell'Alpe di Mera in Comune di Scopello e confermando altresì l'intervento inerente gli investimenti in Comune di Macugnaga, ridenominandolo "Interventi di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga" e individuando lo stesso Comune di Macugnaga quale soggetto attuatore delle opere, prendendo atto che dette somme, pari a euro 4,2 milioni, saranno finanziate e rendicontate a valere sui fondi FSC 21/27 di cui all'Accordo per la Coesione sopra citato (linea di azione denominata ""Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" cod. ID FSCRI\_RI\_147);

in data 15 aprile 2026 si è riunita in terza seduta la conferenza per la modifica dell'accordo, all'esito della quale gli enti sottoscrittori dell'accordo hanno confermato di aver preso visione dello schema di accordo di programma modificato e dell'allegato piano degli interventi, confermandone i contenuti e impegnandosi a portare i due documenti all'approvazione dei competenti organi delle rispettive Amministrazioni.

### **CONSIDERATO CHE**

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, dott. Germano Gola – Dirigente del Settore regionale Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 51 del 18.12.2025 l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo di Programma;

la Regione, come evidenziato in premessa, ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo, convocando la prima Conferenza in data 17.12.2025 e la seconda Conferenza in data 17.02.2026 e che nel corso di quest'ultima le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica all'Accordo di Programma (cfr. verbale in pari data agli atti della Direzione sopra indicata) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di Programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo (aggiornamento dell'Accordo sottoscritto il 14.11.2006, aggiornato il 14.12.2009, il 27 marzo 2017, il 23 maggio 2019 e l'8 marzo 2023) e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

scopo dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14.11.2006, dell'aggiornamento del 14.12.2009, del 27 marzo 2017, del 23 maggio 2019 e dell'08 marzo 2023, nonché del presente aggiornamento è quello di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa (stazioni di Alegna Valsesia, Alpe di Mera e Macugnaga) mediante il progressivo completamento del programma infrastrutturale e impiantistico, agevolare il percorso di unificazione delle tre realtà sopra richiamate, nonché promuovere la ricostruzione dell'infrastruttura funiviaria che collega Stresa al Mottarone, funzionale alla fruizione turistica e sciistica del territorio alpino nordorientale del Piemonte;

le Parti interessate (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Alagna Valsesia, C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Comune di Scopello, Comune di Varallo, Comune di Macugnaga e Comune di Stresa) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 60-11776 del 16/02/2004 e dalla DGR n. 25-10762 del 9 febbraio 2009 e s.m.i.

## T R A

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Alberto Cirio in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. xx-xxxx del xx.xx.2026, di seguito, per brevità, citata come "Regione";
- la **PROVINCIA DI VERCELLI**, rappresentata dal Presidente ..... a ciò autorizzato con proprio decreto n. xx in data xx.xx.2026 per brevità, indicata come "Provincia";
- l'**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA**, rappresentata da .... a ciò autorizzato con delibera di Giunta dell'Ente n. xx del xx.xx.2026;
- la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE**, rappresentata da Presidente a ciò autorizzato con delibera del n. xx del xx.xx.2026;
- il **COMUNE DI VARALLO**, rappresentato dal Sindaco .....a ciò autorizzato con delibera del..... n. xx del xx.xx.2026;
- il **COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**, rappresentato dal Sindaco a ciò autorizzato con delibera del .... n. xx del xx.xx.2026;
- il **COMUNE DI SCOPELLO**, rappresentato dal Sindaco a ciò autorizzato con delibera del.... n. xx del xx.xx.2026;
- il **COMUNE DI MACUGNAGA**, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. .... a ciò autorizzato con delibera ..... del xx.xx.2026;
- il **COMUNE DI STRESA**, rappresentato dal Sindaco , a ciò autorizzato con delibera del ..... n. xx del xx.xx.2026;

d'ora in poi "le Parti".

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

## **Articolo 2**

### **Oggetto dell'Accordo**

L'Accordo ha per oggetto l'aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14/11/2006, già aggiornato in data 14 dicembre 2009, il 27 marzo 2017, il 23 maggio 2019 e l'8 marzo 2023, per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico del versante piemontese del Monte Rosa, da attuarsi mediante la realizzazione delle iniziative necessarie per il completamento dell'offerta sciistica, come meglio dettagliate nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 1), parte integrante del presente Accordo di Programma.

## **Articolo 3**

### **Soggetti sottoscrittori**

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- l'Unione Montana Valsesia
- il Comune di Varallo
- il Comune di Alagna
- il Comune di Scopello
- il Comune di Macugnaga
- il Comune di Stresa
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

## **Articolo 4**

### **Altri Soggetti coinvolti**

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente articolo 3 sono interessati al presente Accordo:

- 1) Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., quale soggetto individuato dalla L.R. n. 9/2008 s.m.i. e di cui la Regione si avvale per le finalità di cui all'art. 1, 1° comma della legge medesima;
- 2) la società MONTEROSA 2000 S.p.A, quale società pubblica incaricata della realizzazione e/o della gestione degli interventi.

## **Articolo 5**

### **Soggetto responsabile e strutture amministrative coinvolte**

1) Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di Programma è la Regione Piemonte e Responsabile del procedimento di Accordo di Programma (RAP) è il dott. Germano Gola – Dirigente del Settore regionale Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

2) I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di Programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Rappresentanti legali e Responsabili tecnico-amministrativi degli Enti Attuatori.

## **Articolo 6**

### **Piano degli interventi**

1) Il presente Accordo di Programma è finalizzato al "*Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e alla riqualificazione degli impianti del Mottarone*" da realizzarsi mediante l'attivazione delle iniziative per lo sviluppo ricomprese nel "Piano degli Interventi" – Allegato 1).

2) Il “Piano” stesso individua gli Interventi già realizzati (dal n. 1 al n. 18), gli Interventi prioritari ancora da realizzarsi (dal n. 18 bis al n. 21 finanziati dalle risorse residue previste dal presente Accordo) e gli Interventi aggiuntivi/sostitutivi (dal n. 22 al n. 45), che potranno essere realizzati in sostituzione di quelli prioritari e/o con l'utilizzo di eventuali economie accertate nell'ambito della gestione degli interventi prioritari.

3) Relativamente all'intervento n. 18 bis recante “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture sciistiche di Macugnaga”, si da atto che la società Monterosa 2000 S.p.A. procederà sulla base degli indirizzi forniti dal Comune di Macugnaga.

## **Articolo 7**

### **Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori**

1) Per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano (Allegato 1), la Regione, con le LL.RR. n. 9/2008, n. 24/2016, n. 20/2018 e n. 2/2026, ha stabilito di destinare una somma, fino ad un massimo di 23,2 milioni di euro, per la sottoscrizione di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli “Interventi prioritari (tutti con la sola esclusione del n. 14)” e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Monterosa 2000 S.p.A.), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art. 2 della L.R. n. 29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli “Interventi già realizzati (dal n. 1 al n. 13)” di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006* e realizzati secondo le modalità indicate dall'art. 11 della L.R. n. 12/2004.

2) Coerentemente con tale norma, nel corso del 2008, a seguito dell'assegnazione di risorse effettuato con D.D. n. 164 del 26.11.2008, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha sottoscritto una prima quota pari ad € 1.200.000,00 del prestito obbligazionario convertibile.

3) Con l'Accordo sottoscritto in data 14.12.2009 si provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 6.300.000,00.

4) Con l'Accordo di programma sottoscritto in data 27 marzo 2017 si è provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 1.500.000,00

5) Con l'Accordo di programma sottoscritto in data 23 maggio 2019 si è provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 10.000.000,00, nonché approvata un'apposita convenzione finalizzata a definire i rapporti contrattuali tra la Regione e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

6) L'intervento n. 19 ubicato nel Comune di Macugnaga, di importo pari a euro 4,2 milioni, denominato “Interventi di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga” (CUP D84F26000610002) sarà attuato direttamente dallo stesso stesso Comune; dette somme sono finanziate e saranno rendicontate a valere sui Fondi Sviluppo e Coesione 2021/2027 resi disponibili in forza dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (approvato con. 48-7761 del 20 novembre 2023), in particolare sulla linea di azione denominata “Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando” (cod. ID FSCRI\_RI\_147), fondi iscritti sull'annualità 2026 nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.03 (Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte 2026-2028.

## **Articolo 8**

### **Piano finanziario**

1) Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 1 – interventi da n. 1 a n. 21) l'investimento complessivamente stimato ammonta a € **30.047.490,83**, di cui € **23.200.000,00** a carico della Regione Piemonte:

- € 1.200.000,00 resi disponibili con la D.D. n. 164 del 26-11-2008;
- € 6.300.000,00 resi disponibili dall'Accordo sottoscritto il 14.12.2009;
- € 1.500.000,00 a valere sull' Accordo sottoscritto il 27 marzo 2017;
- € 10.000.000,00 a valere sull' Accordo sottoscritto il 23 maggio 2019;
- € 4.200.000,00 a valere sui Fondi Sviluppo e Coesione 2021/2027 resi disponibili in forza dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (approvato con DGR 48-7761 del 20 novembre 2023), in particolare sulla linea di azione denominata ""Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI\_RI\_147)

2) La restante somma di € **6.847.490,83** è a carico:

- per € **5.380.252,83** di Monterosa 2000 S.p.A.;
- per € **1.467.238,00** del Comune di Macugnaga (intervento n. 14 già realizzato).

3) Il Piano degli interventi annesso (Allegato 1) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio di spesa previsto e la ripartizione delle quote di finanziamento a carico del soggetto attuatore.

4) Il finanziamento regionale non può comunque superare l'85% del costo totale delle opere previste, fatta eccezione per gli studi di fattibilità tecnico- economica del nuovo impianto del Mottarone (intervento n. 17) e degli interventi n. 18 e 18 bis in Comune di Macugnaga, il cui costo è interamente a carico della Regione Piemonte.

5) Per quanto concerne la quota di finanziamento complessiva di euro 23.200.000,00 a carico della Regione Piemonte prevista a sostegno del Piano degli interventi (Allegato 1), la stessa è garantita dai seguenti stanziamenti

- € 1.200.000,00 sul cap. 295532/2008 (D.D. 164/2028);
- € 2.637.277,50 sul cap. 277350/2009;
- € 500.000,00 sul cap. 277350/2015;
- € 1.500.000,00 sul cap. 277350/2016;
- € 1.500.000,00 sul cap. 277350/2017;
- € 1.662.722,50 sul cap. 277350/2018;
- € 2.500.000,00 sul cap. 277350/2018;
- € 2.500.000,00 sul cap. 277350/2021;
- € 5.000.000,00 sul cap. 277350/2022;
- € 4.200.000,00 sul cap. 216236, di cui euro 1.260.000,00 sull'annualità 2026, euro 1.260.000,00 sull'annualità 2027 e euro euro 1.680.000,00 sull'annualità 2028.

6) Il Comune di Macugnaga ha già fatto fronte, per l'importo di Euro 1.467.238,00 relativo all'intervento n. 14, mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Ente.

7) La società Monterosa 2000 S.p.A. ha fatto fronte, per l'importo di euro 5.380.252,83, mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio della società e per l'ulteriore importo di Euro 1.000.000,00, riferito all'intervento n. 15, con risorse proprie derivanti da aumento di capitale.

8) La società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, con fondi propri, ulteriori futuri aumenti di capitale della società Monterosa 2000 S.p.A. per finanziare gli interventi oggetto del presente accordo.

9) La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all'Allegato 1) evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico al Soggetto attuatore (Società Monterosa 2000 S.p.A, Comune di Macugnaga).

10) In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dell'intero Piano degli interventi (Allegato 1), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dai soggetti attuatori, ciascuno per quanto di reciproca competenza in funzione dei singoli interventi previsti.

11) Eventuali economie che dovessero essere accertate potranno essere utilizzate per lavori e opere funzionali, migliorative e/o di completamento del "Piano degli interventi" in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 17.

## **Articolo 9 Trasferimento delle risorse**

1) Per la realizzazione degli interventi dal n. 11 al n. 18bis del Piano degli interventi in Allegato 1, coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione ha già provveduto a trasferire le risorse necessarie per effettuare l'aumento di capitale finalizzato della Società Monterosa 2000 S.p.A. tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., secondo le modalità definite dalla specifica Convenzione stipulata tra le parti interessate e approvata con DGR n. 77-8986 del 16/5/2019, come di seguito precisato:

- **I° Acconto** di € 2.500.000,00 avvenuto con atto di liquidazione n. 13485/2019;
- **II° Acconto** di € 2.500.000,00 avvenuto atto di liquidazione n. 13485/2019;
- **III° Acconto** di € 300.000,00 avvenuto con atto di liquidazione n. 2023/4661;
- **IV° acconto**, di € 500.000,00 avvenuto con atto di liquidazione n. 2023/5392.

2) Per la realizzazione degli interventi n. 20 e 21 del Piano degli interventi in Allegato 1, la Regione Piemonte si impegna a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., secondo le modalità definite dalla specifica Convenzione stipulata tra le parti interessate e approvata con DGR n. 77-8986 del 16/5/2019, le risorse residue stanziare con L.R. n. 20 del 17 dicembre 2018, pari a € 4.200.000,00, allo sottoscrizione della presente modifica dell'accordo di programma.

3) Il beneficiario FinPiemonte Partecipazioni si impegna a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio degli interventi così finanziati.

4) Inoltre, per la realizzazione dell'intervento n. 19 del Piano degli interventi in Allegato 1, la Regione Piemonte si impegna a trasferire direttamente al Comune di Macugnaga le risorse aggiuntive, stanziare con L.R. n. 2 del 3 febbraio 2026, pari a € 4.200.000,00, secondo la seguente tempistica:

- prima quota a titolo di anticipo, pari al 30% a seguito di sottoscrizione del presente Accordo;
- secondo acconto pari al 30% ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto con l'appaltatore (obbligazione giuridicamente vincolante);
- terzo acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% del costo totale dell'intervento (fatture quietanzate);

- il saldo del 10% a seguito di collaudo o di qualunque documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, i pagamenti e la relativa rendicontazione delle spese.

5) Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio – Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica – Piazza Piemonte n.1 – Torino. Le quote successive all'anticipo potranno essere richieste previo aggiornamento dell'avanzamento di spesa sulla piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, dove sarà caricata la documentazione giustificativa delle spese effettuate dal Comune di Macugnaga, soggetto attuatore dell'intervento n. 19.

6) La rendicontazione dell'intervento n. 19 del Comune di Macugnaga dovrà, in ogni caso, essere conforme alle regole e specifiche stabilite dal SISTEMA DI GESTIONE e CONTROLLO (SIGECO) dell'Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027, approvato con DD 253/A2104C/2025 del 4/11/2025, nonché successive modifiche integrazioni, disponibile al seguente URL: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/sistema-gestione-controllo-accordo-per-coesione-fsc-2021-2027>.

## **Articolo 10**

### **Iter progettuale e attuativo dei progetti**

1) Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli Interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione sono in capo ai soggetti attuatori (Monterosa 2000 S.p.A. e Comune di Macugnaga). Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

2) I responsabili degli interventi dei Soggetti Attuatori potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

3) Qualora il/i soggetto/i attuatore/i intenda/no attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tale Soggetto ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli Interventi (Allegato 1).

4) Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli Interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari, il/i Soggetto/i attuatore/i potrà/anno opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.

## **Articolo 11**

### **Gestione delle opere realizzate**

1) La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

2) Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:

- l'impegno dei soggetti attuatori degli interventi realizzati a garantire, tramite il soggetto gestore, l'uso a prezzo ridotto dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone con

disabilità, impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;

- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nei Comuni in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

## **Articolo 12** **Durata dell'Accordo, proroghe**

1) La durata del presente Accordo di Programma è connessa alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 1) e, pertanto, stabilita entro il 31.12.2030; entro tale data gli interventi dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati.

2) Eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del soggetto attuatore, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell'Accordo, da sottoporre preventivamente all'approvazione Collegio di vigilanza.

3) Le proroghe per l'attuazione degli interventi, su proposta dei responsabili dei soggetti attuatori, sono sottoposte, dal RAP, al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:

- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo;
- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- non sia pregiudicata la rimodulazione dei finanziamenti.

## **Articolo 13** **Modifiche dell'Accordo**

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

## **Articolo 14** **Modifiche e varianti progettuali**

1) Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dal soggetto attuatore, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

2) In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intenderanno ammissibili, viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

3) Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a totale carico del soggetto attuatore.

## **Articolo 15** **Varianti urbanistiche**

Il presente Accordo di Programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi, variazioni urbanistiche

## **Articolo 16**

### **Dichiarazione di pubblica utilità**

1) L'approvazione del presente Accordo di Programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

2) La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che, in relazione alle opere comprese nel Piano degli Interventi di cui al presente Accordo, risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327.

3) Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

## **Articolo 17**

### **Organi di vigilanza**

1) La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

2) Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

3) Il Collegio, che si riunisce almeno una volta l'anno, vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 svolgendo i compiti elencati nell'art. 14 della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" allegata alla D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

4) Il Collegio di vigilanza è chiamato a esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente art.13.

5) Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

6) Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e degli attuatori anche mediante procedura scritta.

7) Qualora il Collegio di Vigilanza non venga convocato entro il termine di giorni 45 dalla richiesta o non intervengano, nello stesso termine, comunicazioni scritte da parte dei componenti il Collegio medesimo, le istanze sono da intendersi accolte.

## **Articolo 18**

### **Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti**

1) Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con essi.

2) Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

### **Articolo 19** **Ritardo, inerzia o inadempimento**

1) L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2) Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del procedimento di accordo (RAP) diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.

3) Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione dell'intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dall'altra parte per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

4) Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performance del funzionario responsabile.

### **Articolo 20** **Revoca totale o parziale del finanziamento**

1) Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

2) La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

3) Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 19, nei seguenti casi:

- realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione.

4) La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.

5) La revoca del contributo non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Al soggetto che ha sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

6) Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### **Articolo 21** **Trattamento dati personali**

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti attestano che i rispettivi dati personali sono trattati in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, e nel pieno rispetto delle prescrizioni, cautele e limiti fissati dal citato Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

#### **Articolo 22** **Controversie**

1) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 17.

2) Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria civile competente presso il Foro di Torino.

#### **Articolo 23** **Norme finali**

1) Il presente Accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali) e in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i., mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale. A seguito del D.P.G.R. di approvazione, l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

2) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui

sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

3) Il presente Accordo di Programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

4) Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

**Regione Piemonte**

---

**Provincia di VERCELLI**

---

**Unione Montana dei Comuni della Valsesia**

---

**C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

---

**Comune di Varallo**

---

**Comune di Alagna Valsesia**

---

**Comune di Scopello**

---

**Comune di Macugnaga**

---

**Comune di Stresa**

---

Allegato 1 al presente Accordo:  
- Piano degli interventi.

**ACCORDO DI PROGRAMMA "MONTE ROSA" - ALLEGATO 1**

**PIANO DEGLI INTERVENTI**

**AMBITO DI INTERVENTO: "Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa e riqualificazione degli impianti del Mottarone"**

N.	SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	COSTO COMPLESSIVO	REGIONE (fino all'85%)	ENTI PUBBLICI TERRITORIALI	SOCIETA'	FONDI DA REPERIRE	NOTE
<b>Accordo di Programma 2009 - Interventi realizzati</b>									
1	Monterosa 2000 S.p.A.	Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse	Alagna Valsesia	€ 3.594.622,38	€ 2.719.755,95	€ -	€ 874.866,43	€ -	Realizzato - rendicontato
2	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione locali ricovero mezzi battipista, magazzini, officina meccanica e infermeria	Alagna Valsesia	€ 483.811,06	€ 411.239,40	€ -	€ 72.571,66	€ -	Realizzato - rendicontato
3	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di deposito per esplosivo per distacco programmato valanghe	Alagna Valsesia	€ 24.405,80	€ 20.744,93	€ -	€ 3.660,87	€ -	Realizzato - rendicontato
4	Monterosa 2000 S.p.A.	Installazione tappeto di imbarco per sciatori per la seggiovia biposto Pianalunga - Bocchetta delle Pisse	Alagna Valsesia	€ 125.968,65	€ 107.073,35	€ -	€ 18.895,30	€ -	Realizzato - rendicontato
5	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di tappeto per sciatori "Campo scuola Wold"	Alagna Valsesia	€ 64.811,37	€ 55.089,66	€ -	€ 9.721,71	€ -	Realizzato - rendicontato
6	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di tappeto per sciatori "Campo scuola Pianalunga"	Alagna Valsesia	€ 63.000,29	€ 53.550,25	€ -	€ 9.450,04	€ -	Realizzato - rendicontato
7	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale proseguimento vita tecnica sciovia Wold II	Alagna Valsesia	€ 165.679,47	€ 140.827,55	€ -	€ 24.851,92	€ -	Realizzato - rendicontato
8	Monterosa 2000 S.p.A.	Illuminazione notturna per la messa in sicurezza telecabina Alagna - Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 104.900,00	€ 89.165,00	€ -	€ 15.735,00	€ -	Realizzato - rendicontato
9	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione centrale idroelettrica sul torrente Olen	Alagna Valsesia	€ 350.415,71	€ -	€ -	€ 350.415,71	€ -	Realizzato
10	Monterosa 2000 S.p.A.	Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "Cimalegna - Passo dei Salati"	Alagna Valsesia	€ 6.923.815,43	€ 5.402.554,12	€ -	€ 1.521.261,31	€ -	Realizzato - rendicontato
<b>Totale interventi realizzati</b>				<b>€ 11.901.430,16</b>	<b>€ 9.000.000,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.901.429,95</b>	<b>€ -</b>	
<b>Revisione Accordo di Programma 2018 - Interventi realizzati</b>									
11	Monterosa 2000 S.p.A.	Manutenzione straordinaria piste Mullero, Mullero 2 e raccordo; realizzazione e potenziamento impianto di innevamento programmato	Alagna Valsesia	€ 1.222.914,44	€ 1.200.000,00	€ -	€ 22.914,44	€ -	Realizzato - rendicontato
12	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione vaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero - "Progetto Bacini"	Alagna Valsesia	€ 1.177.735,41	€ 1.170.000,00	€ -	€ 7.735,41	€ -	Realizzato - rendicontato
13	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione rete sistema di dialogo voce/radio/dati fra Alagna e Alpe di Mera	Alpe di Mera	€ 132.626,22	€ 130.000,00	€ -	€ 2.626,22	€ -	Realizzato - rendicontato
14	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale proseguimento vita tecnica funivia "Staffa - Bill"	Macugnaga	€ 1.467.238,00	€ -	€ 1.467.238,00	€ -	€ -	Realizzato direttamente dal Comune di Macugnaga
<b>Totale interventi prioritari</b>				<b>€ 4.000.514,07</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 1.467.238,00</b>	<b>€ 33.276,07</b>	<b>€ -</b>	
<b>Revisione Accordo di Programma 2023 - Interventi realizzati</b>									
15	Monterosa 2000 S.p.A.	Manutenzione straordinaria pista Cimalegna con dotazione impianto di innevamento	Alagna	€ 1.098.626,63	€ -	€ -	€ 1.098.626,63	€ -	Realizzato - rendicontato
16	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di impianto di innevamento programmato su piste Scopello-Mera e Pianaccia e intervento sala pompe Camparient	Alpe di Mera	€ 3.846.919,97	€ 2.500.000,00	€ -	€ 1.346.919,97	€ -	Realizzato - rendicontato
17	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione studio di fattibilità nuovo impianto Stresa-Mottarone	Stresa	€ 99.379,56	€ 99.379,56	€ -	€ -	€ -	Realizzato - rendicontato
18	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione studio di fattibilità tecnico-economico Telecabina Pecetto - Burki- Belvedere	Macugnaga	€ 315.854,80	€ 315.854,80	€ -	€ -	€ -	Realizzato - rendicontato
<b>Totale interventi prioritari</b>				<b>€ 5.360.780,96</b>	<b>€ 2.915.234,36</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.445.546,60</b>	<b>€ -</b>	
<b>Revisione Accordo di Programma 2026</b>									
<b>Interventi prioritari</b>									
18bis	Monterosa 2000 S.p.A.	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture sciistiche di Macugnaga	Macugnaga	€ 384.765,64	€ 384.765,64	€ -	€ -	€ -	
19	Comune di Macugnaga	Interventi di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga (CUP D84F26000610002)	Macugnaga	€ 4.200.000,00	€ 4.200.000,00	€ -	€ -	non determinabili	Interventi finanziati con fondi FSC 2021/2027 Accordo per la Coesione - cod. ID FSCRI_RI_147
20	Monterosa 2000 S.p.A.	Progetto integrativo funiviario del PFTE ai fini autorizzatori e progetto esecutivo nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera	Alpe di Mera	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ -	€ -	€ -	
21	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione nuova telecabina Scopello - Alpe di Mera	Alpe di Mera	€ 3.780.000,00	€ 3.780.000,00	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale investimenti di sviluppo impiantistico</b>				<b>€ 8.784.765,64</b>	<b>€ 8.784.765,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Totale Interventi già attuati e finanziati Accordo di Programma</b>				<b>€ 30.047.490,83</b>	<b>€ 23.200.000,21</b>	<b>€ 1.467.238,00</b>	<b>€ 5.380.252,62</b>	<b>€ -</b>	

N.	SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	COSTO COMPLESSIVO	REGIONE (fino all'85%)	ENTI PUBBLICI TERRITORIALI	SOCIETA'	FONDI DA REPERIRE	NOTE
<b>Interventi alternativi o aggiuntivi</b>									
22	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione Generale ventennale funivia Varallo - Sacro Monte	Varallo	€ 600.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 400.000,00	In corso - Opera da realizzarsi direttamente dal Comune di Varallo
23	Monterosa 2000 S.p.A.	Smantellamento strutture funiviarie dell'impianto di funivia dismessa Bocchetta delle Pisse Punta Indren	Alagna Valsesia	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	Realizzato - Già previsto in precedente Accordo di Programma
24	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento capacità di trasporto telecabina Alagna - Pianalunga - 1° lotto	Alagna Valsesia	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 350.000,00	In corso - Già previsto in precedente Accordo di Programma
25	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione attraversamenti piste da sci	Alagna Valsesia	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	In corso
26	Monterosa 2000 S.p.A.	Ispezione speciale ventennale seggiovia Camparient	Alpe di Mera	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 800.000,00	In corso
27	Monterosa 2000 S.p.A.	Ispezione speciale ventennale seggiovia Bimella	Alpe di Mera	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 800.000,00	In corso
28	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione attraversamenti piste da sci	Alpe di Mera	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	In corso - Già previsto in precedente Accordo di Programma
29	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione infrastruttura logistica, uffici, infermeria	Alpe di Mera	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	In corso - Già previsto in precedente Accordo di Programma
30	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale sciovia Nuova Campo	Alpe di Mera	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	In corso - Già previsto in precedente Accordo di Programma
31	Monterosa 2000 S.p.A.	Sistemazione pista da sci Mera - Scopello	Alpe di Mera	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	
32	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione area campi scuola e sistemazione piste da sci	Alpe di Mera	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	
33	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione campo scuola a Scopello	Alpe di Mera	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	Già previsto in precedente Accordo di Programma
34	Monterosa 2000 S.p.A.	Miglioramento pista Alagna	Alagna Valsesia	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	Già previsto in precedente Accordo di Programma
35	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione Generale Funifor Pianalunga - Cimalegna - Passo dei Salati	Alagna Valsesia	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000.000,00	
36	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento capacità di trasporto telecabina Alagna - Pianalunga - 2° lotto	Alagna Valsesia	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	
37	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento capacità di trasporto seggiovia Cimalegna	Alagna Valsesia	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	
38	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione skilift per campo scuola a Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 700.000,00	
39	Monterosa 2000 S.p.A.	Nuova pista campo scuola Pianalunga e innevamento programmato	Alagna Valsesia	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00	
40	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione nuovo parco giochi, pista fondo e ciaspole e Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	
41	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di paravalanghe sul Corno Stofful	Alagna Valsesia	€ 2.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.500.000,00	
42	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione nuovo impianto Zar Oltu - Bocchetta delle Pisse	Alagna Valsesia	€ 10.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000.000,00	
43	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento area campo scuola Wold	Alagna Valsesia	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	Già previsto in precedente Accordo di Programma
44	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento e ristrutturazione area sciabile in località Wold, revisione generale Sciovia Wold I e integrazione impianto di innevamento	Alagna Valsesia	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	Già previsto in precedente Accordo di Programma
45	Monterosa 2000 S.p.A.	Variante pista Alagna per miglioramento accesso telecabina "Alagna - Pianalunga"	Alagna Valsesia	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	Già previsto in precedente Accordo di Programma
<b>Totale interventi alternativi o aggiuntivi</b>				<b>€ 23.950.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 23.750.000,00</b>	
<b>Totale Interventi Revisione Accordo di Programma</b>				<b>€ 53.997.490,83</b>	<b>€ 23.200.000,21</b>	<b>€ 1.667.238,00</b>	<b>€ 5.380.252,62</b>	<b>€ 23.750.000,00</b>	